



Comune di Isili



• CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI •
C.A.P. 09056 - TEL.0782/802013 - P.I.00159990910

PEC: protocollo.isili@pec.it

UNITA' OPERATIVA
"SERVIZI SOCIALI - PLUS"

BANDO PUBBLICO

INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la Legge Regionale n. 5 del 2019 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), come modificata dall'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2022 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio) che ha introdotto l'art. 7-bis, ha autorizzato, in via provvisoria e sperimentale, fino al 31.12.2024, l'istituzione di un sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia" (IRF), finalizzato a facilitare sotto l'aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia;
- La Legge Regionale 21 Novembre 2024, n. 18, la quale con l'art. 1, comma 9, ha aggiornato l'art. 7-bis della legge regionale n. 5/2019, prevedendo che *"a decorrere dall'anno 2025 l'IRF è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale"*;
- la Deliberazione G.R. nr. 9/22 del 12.02.2025 con la quale vengono approvate le nuove Linee di indirizzo valide a partire dall'anno 2025 e conformi alle nuove sopracitate disposizioni normative, definendo le modalità di concessione ed erogazione del sostegno economico, le tipologie di spese ammissibili per la realizzazione degli interventi e le modalità di rendicontazione della spesa;

RENDE NOTO

Che è indetto un bando pubblico per la concessione di un sostegno economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia” (IRF);

ART.1 - OGGETTO

Il presente Bando prevede l'erogazione di un contributo finalizzato a facilitare, sotto l'aspetto economico, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da Fibromialgia.

Dopo una prima fase di applicazione sperimentale, nella quale l'IRF è stata erogata nella forma di contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione, la Legge Regionale n° 18 del 2024, art.1, comma 9, ha modificato la natura del beneficio trasformandolo in un contributo annuale che va a rimborsare le spese sostenute per interventi di carattere sanitario (qualora non coperti da servizio sanitario regionale) socio-sanitario e di cura alla persona. Tali spese sono soggette a rendicontazione ed offrono un rimborso pari ad un massimo di € 800, anche in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno di riferimento del sostegno economico richiesto per:

- acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- acquisizione di servizi professionali educativi;
- spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
- accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
- spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- spese per l'acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
- acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.

La documentazione di spesa dell'anno deve essere presentata, con le stesse modalità di presentazione della domanda (a mano all'Ufficio Protocollo o tramite pec) entro il giorno **30/10/2026, ore 13:00**.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia” i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Isili;
- essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di Fibromialgia. La stessa

deve riportare una data non successiva al 30 Aprile 2026, e deve essere rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo, sia esso un dipendente pubblico, convenzionato o libero professionista;

- non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa per la diagnosi di Fibromialgia.

ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la concessione del sostegno economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia” deve essere sottoscritta dal beneficiario o dal suo rappresentante legale e presentata al Comune di residenza mediante le modalità definite successivamente, entro il **30 Aprile 2026**, ore 13:00.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Certificazione medica di **data non successiva al 30 Aprile 2026** attestante la diagnosi di fibromialgia; la predetta certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo, sia esso un dipendente pubblico, convenzionato o libero professionista;
- Attestazione ISEE 2026 in corso di validità;
- Informativa Privacy (in allegato) firmata;
- Documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda, completa dei suddetti allegati, deve essere presentata entro il 30 Aprile 2026, ore 13:00, al Comune di Isili con le seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo: protocollo.isili@pec.it;
- a mano all'Ufficio protocollo dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

ART. 4 – MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'indennità Regionale Fibromialgia è erogata nella forma di un contributo annuale che va a rimborsare le spese sostenute per interventi di carattere sanitario (qualora non coperti da servizio sanitario regionale) socio-sanitario e di cura alla persona. Tali spese sono soggette a rendicontazione ed offrono un rimborso pari ad un massimo di € 800, anche in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

Come previsto dalla citata deliberazione, sono ammissibili le spese sostenute nell'anno di riferimento del sostegno economico richiesto.

La documentazione giustificativa necessaria ai fini della liquidazione del contributo dovrà essere presentata da parte del beneficiario al Comune di residenza, secondo il procedimento definito all'art. 1 del presente bando. Il Comune provvederà ad erogare il rimborso a seguito della verifica documentale e nei limiti delle risorse regionali assegnate. L'importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:

ISEE fino a € 15.000,00	Finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra € 15.001 ed € 25.000	Finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra € 25.001 ed € 35.000	Finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra € 35.001 ed € 40.000	Finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra € 40.001 ed € 50.000	Finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra € 50.001 ed € 60.000	Finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra € 60.001 ed € 80.000	Finanziamento del progetto decurtato del 65%
ISEE oltre € 80.000	Finanziamento del progetto decurtato dell'80%

L'importo dell'indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.

ART.5 – RENDICONTAZIONE

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno di riferimento del sostegno economico richiesto per:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi;
- c) spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
- d) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
- e) spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- f) spese per l'acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
- g) acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.

ART.6 – GESTIONE DELLA MISURA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI

L'attuazione dell'intervento è affidato ai Comuni.

Il Comune di Isili, seguendo le disposizioni regionali, provvede alla predisposizione e alla pubblicazione del presente bando e a darne la più ampia diffusione. La domanda deve essere presentata attraverso il modulo allegato al presente bando, da rendere sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci.

Il Comune acquisisce, insieme alle domande di concessione dell'indennità, la certificazione medica

attestante la sindrome fibromialgica, l'attestazione ISEE e il documento di riconoscimento, verificando il possesso dei requisiti nonché la veridicità dei dati dichiarati dagli interessati, secondo le norme vigenti in materia.

Per coloro che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente, sarà considerata valida la domanda già presentata e la certificazione medica già in possesso dell'ente, fermo restando l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura. Resta necessaria la presentazione dell'ISEE annuale, senza il quale – in caso di ammissione al beneficio in oggetto – verrà applicata la massima decurtazione.

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di Isili che gestisce l'intervento: in caso di accoglimento della domanda, il Comune ne dà comunicazione all'avente diritto e provvede ad accreditare il contributo sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all'atto dell'istanza.

L'erogazione del contributo terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande e si baserà sul possesso dei requisiti indicati all'art. 2.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Sedda.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio dei servizi sociali ai seguenti recapiti:

- Telefono: 0782/804466
- PEC: protocollo.isili@pec.it

L'avviso e il bando saranno visionabili sul sito istituzionale del Comune di Isili, <https://comune.isili.ca.it/novita> .

ART. 8 - RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di Isili in ordine al presente procedimento è esperibile ricorso al TAR competente nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dei provvedimenti stessi o dalla piena conoscenza di essi.

ART. 9 –PRIVACY

L'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR è consultabile attraverso il seguente link: <https://comune.isili.ca.it/privacy> .

Isili, 01/04/26

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Francesca Sedda